



REPUBBLICA ITALIANA

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

## Domanda di Revisione

55897

APR 1970

- 3 APR 1970



Il sottoscritto Dr. Mario Piersigilli residente a R O M A  
 Via OLONA, 2 legale rappresentante della Ditta R. LOYOLA CINEMATOGRAFICA S.p.A.  
 con sede a R O M A domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione  
 della pellicola dal titolo: LA LEGGE DEI GANGSTERS (seconda edizione)

di nazionalità: Italiana produzione: "R. LOYOLA CINEMATOGRAFICA S.p.A."

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri 2,500.= accertata metri 2470

Roma, li \_\_\_\_\_ p. Mario Piersigilli


## DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA SIRO MARCELLINI  
 INTERPRETI KLAUS KINSKI MAURICE POLI FRANCO CITTI SAMY PAVEL SUSY ANDERSEN  
ELEN CHANEL ,ecc.

Bruno Manieri ,emigrato dal Sud a Genova,lavora come sott'occupato presso un carrozziere ed abita fra i baraccati,in un ambiente squallido e violento. Mentre in un dancing simpatizza con Rosy,viene affrontato e malmenato dal protettore della ragazza e da altri tre compari. Salvato dalla polizia,viene ammonito e diffidato,e contemporaneamente perde il posto,lo stesso si ribella alla società e si schiera dalla parte dei malviventi iniziando così la carriera del ladro. Rino Quintiero, capo gang, anche lui venuto dal Sud lo affilia per una rapina di 150 milioni finanziata da un gangsters internazionale di nome Renier. Bruno spalleggiato da Quintiero e da altri gorilla , effettua una spedizione punitiva al dancing contro i quattro che lo avevano a suo tempo,malmenato e riconquista la grazie di Rosy. Viene accusato da Quintiero di aver sottratto dei gioielli dal bottino di un furto effettuato in una villa,ma Bruno lo convince della sua innocenza e così il Capo Quintiero indagando viene a scoprire il vero ladro in Franco Parise, capo di un gruppo propiscuo dediti alla droga e a riti psichedelici,ed amante della padrona della villa.

Si accordano e Parise entra anche lui nella gang e avviene la rapina della Banca. L'allarme però viene dato,e i banditi , dopo un conflitto a fuoco con morti e feriti,fuggono e la Polizia inizia una caccia spietata. Dopo la divisione del bottino,muoiono misteriosamente Parise,e un gorilla. Quintiero benchè ferito scopre il gioco dell'assassino Renier,lo insegue e lo raggiunge al porto uccidendolo,salvando così Bruno da una morte sicura. Bruno viene arrestato presente Rosy. Quintiero fuorilegge d'onore,cade abbattuto dalla Polizia e sul suo corpo geme Maide,sacrificatasi a lui da un amore oltre i limiti della ragione.

- 1.) - Sono state sostituite con scene meno violente le uccisioni effettuate da Renier (Klaus Kinski) attenuando di molto il carattere violento del film.
- 2.) - Sono state altresì ridotte le pochissime scene "SEXI"
- 3.) - La sequenza finale riguardante l'uccisione del protagonista Rino Quintiero è stata notevolmente accorciata.



La 5 Sezione di rev.cinem.revisionato il film il 22 giugno 1970 ed ascoltato come da richiesta il rappresentante della ditta interessata, rileva, a amag-gioranza che il film fin dalle prime sequenze trascina gli spettatori in am-bienti di violenza, di volgarità, di vizio, di sesso e di delinquenza e descri-ve poi con ampi particolari una rapina organizzata ad una banca con efferrat-ucisioni in maniera tale che la sensibilità anche del più avveduto degli spettatori ne rimane profondamente ferita. Esprime, pertanto, il parere che la visione in pubblico del film debba essere vietata ai minori degli anni 18(diciotto).

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature on the left and several others in the center and right.]*

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 538

dell'Ufficio Roma succ. 39 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 62.500

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

**D E C R E T A**

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film La legge dei gangsters (2° edizione)

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritte della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

Vietato ai minori degli anni 18

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li 24 GIU. 1970

**IL MINISTRO**  
*[Signature]*

RACCOMANDATA R. R.

30 GIU. 1970

SOCIETÀ LOFOLA CINEMATOGRAFICA

Via Olona n.2

IX<sup>a</sup> Rev. Cin.

1022/55897

R O M A

\*Film "La legge dei gangster" (2<sup>a</sup> edizione)

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 3 aprile 1970 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinematografica di I° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.6 - III° comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 24.6.1970 è stato concesso al film "La legge dei gangster" (2<sup>a</sup> edizione) il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"La V<sup>a</sup> Sezione di revisione cinematografica, revisionato il film il 22 giugno 1970 ed ascoltato, come da richiesta, il rappresentante della ditta interessata, rileva, a maggioranza, che il film fin dalle prime sequenze trascina gli spettatori in ambienti di violenza, di volgarità, di vizio, di sesso e di delinquenza e descrive poi, con ampi particolari una rapina organizzata ad una banca con efferate uccisioni in maniera tale che la sensibilità anche del più avveduto degli spettatori, ne rimane profondamente ferita.

Esprime, pertanto, il parere che la visione in pubblico del film debba essere vietata ai minori degli anni 18 (diciotto)."

p. I L M I N I S T R O

F.to EVANGELISTI



Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo Div. _____
17 LUG. 1970
N. Prot. 1050 Pos. 5589 7

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo

Via della Ferratella - ROMA

Con riferimento al foglio di codesto On.le  
Ministero del 30.6.1970 Divis. IX Rev. Cin. prot.  
n. 1022/55897, la sottoscritta "ROBERTO LOYOLA CINE  
MATOGRAFICA S.p.A." con sede in Roma, via Olona 2,

**C H I E D E**

che il film di sua produzione dal titolo "LA LEGGE  
DEI GANGSTERS" (2<sup>a</sup> edizione) venga sottoposto alla  
Commissione di Revisione Cinematografica di II gra  
do.

Con osservanza

L' AMMINISTRATORE UNICO

Roberto LOYOLA

Roma, 9 luglio 1970

*Comunicato al G. Valentini che la visione  
del film è fissata per le ore 17 del 17.11.70*

La Comm. d'Appello formata dalla riunione delle Sezioni 7<sup>a</sup> ed 8<sup>a</sup> esaminata  
il film in data 17.11.1970 e unitamente il rappresentante della Loggia  
Cinematografica esprime il parere di confermare il giudizio  
espresso dalla Comm. di primo grado in considerazione  
delle numerose scene violente e criminose di cui  
è intemerato l'intero film.

H. Lepore  
M. Spina

Univ. di Roma  
Penna  
Chiarini  
Lepore  
Lepore  
Penna  
Penna



Ministero del Turismo e dello Spettacolo  
 Direzione generale dello Spettacolo  
 17/11/1970  
 N. Prot. 4050/558/75

*[Faint, illegible text from the reverse side of the paper]*

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161;  
 VISTA la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. \_\_\_\_\_  
 dell'Ufficio \_\_\_\_\_ intestata al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento  
 della tassa di L. \_\_\_\_\_  
 SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica  
 di 1° grado

DECRETA

NULLA O TA alla rappresentazione in pubblico del film La legge  
dei gangsters

ed e condizioni che siano osservate le seguenti prescrizioni:

- 1.) di non modificare in ogni modo alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritte delle pellicole di  
 non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non altera-  
 re, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
- 2.) vietato ai minori degli anni 18.

Roma, li 18 NOV. 1970

IL MINISTRO  
*Gauzeuh*

23 NOV. 1970

SOC. R. LOJOLA CINEMATOGRAFICA

Via Olona n.2

IX<sup>a</sup> Rev. Cin.

2230/55898

R O M A

: Film "La legge dei gangster" (2<sup>a</sup> edizione).

Si fa riferimento alla domanda presentata alla codesta Società il 17 luglio 1970 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 - avverso la decisione della Commissione di revisione cinematografica di II° grado il riesame del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinematografica di II° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.7 - III° comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 18 novembre 1970 è stato confermato al film "La legge dei gangster" (2<sup>a</sup> edizione) il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 18.

Si esprime qui di seguito il seguente parere:

"La Commissione di appello formata dalla riunione delle Sezioni VII<sup>a</sup> ed VIII<sup>a</sup> esaminato il film in data 17.11.1970 e sentito il rappresentante della Lojola Cinematografica esprime il parere di confermare il giudizio espresso dalla Commissione di primo grado in considerazione delle numerose scene volgari, violente e criminali di cui è intessuto l'intero film."

p. I L M I N I S T R O

F.to EVANGELISTI